

COMUNE DI PELLEGRINO PARMENSE
Provincia di PARMA

REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 29.12.2022

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

DISPOSIZIONI COMUNI

1. Il servizio di Polizia Mortuaria del Comune di Pellegrino Parmense si conforma alle disposizioni di cui al D.P.R. 10.09.1990, n. 285 (Regolamento di Polizia Mortuaria), alla legge 30.03.2001, n.130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) e alla legge regionale Emilia-Romagna 29.07.2004 n. 19 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria) cui si rimanda per quando non disciplinato dal presente regolamento;
2. Le funzioni di Polizia Mortuaria, ad eccezione di quelle attribuite al Sindaco quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, sono esercitate dal Responsabile del Settore "Affari Generali" il quale provvede a tutti gli adempimenti di polizia mortuaria di competenza del Comune e previsti dalla normativa indicata all'art. 1, compresa la vigilanza sulla corretta gestione del contratto d'appalto per i servizi cimiteriali. Competono al Responsabile del Settore "Tecnico" tutti i lavori, le verifiche e ogni adempimento tecnico-manutentivo connesso alla conservazione dei cimiteri;
3. Le operazioni cimiteriali quali, a titolo esemplificativo, inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, di traslazione di salme, di resti, di ceneri, sono riservate al personale addetto ai cimiteri;
4. Il Comune cura che all'interno dei Cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei Cimiteri da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego di mezzi e strumenti posti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati;
5. Chiunque causi danni a persone o cose sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente;
6. Al fine di fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali, presso l'ufficio Stato Civile sono tenuti, a disposizione di chiunque possa averne interesse i registri cimiteriali di cui all'art. 52 del DPR 285/1990;

ART. 2

SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, così classificati dalla legge o specificati dal presente regolamento, ed in particolare:
 - a. il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate dal luogo di decesso all'obitorio o al deposito di osservazione;
 - b. il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c. l'inumazione in campo comune, di cui all'art. 12 comma 1;
 - d. l'esumazione ordinaria, di cui all'art. 24;
 - e. la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - f. la deposizione delle ceneri in cinerario comune;
 - g. la dispersione delle ceneri, di cui all'art. 22;

- h. i servizi cimiteriali resi nei confronti di persone per le quali sia accertato uno stato di indigenza ai sensi dell'art. 13, ovvero per le quali non è possibile individuare familiari aventi causa;
 - i. eventuali altre operazioni straordinarie stabilite come gratuite dalla Giunta Comunale;
2. Tutti gli altri servizi sono soggetti al pagamento nelle forme e nei modi stabiliti dalla Giunta Comunale;

TITOLO II - TRASPORTI FUNEBRI

ART. 3

TRASPORTI DI SALME

1. Nel territorio di Pellegrino Parmense il servizio dei trasporti funebri non è reso dal Comune ma è esercitato in regime di libera concorrenza;
2. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile, la quale deve essere consegnata al necroforo;
3. Ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 285/90 il Sindaco autorizza di volta in volta i cortei funebri nei giorni, negli orari, nei luoghi indicati nell'autorizzazione;
4. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. Legge di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto al luogo ove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito religioso o civile, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta, seguendo il percorso più breve o più sicuro; nessuna altra sosta, salvo i casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso;
5. Il trasporto di salma per il cimitero di altro Comune è autorizzato a seguito di domanda degli interessati o dell'incaricato dei servizi funebri;

ART. 4

TRASPORTO DA E PER ALTRI COMUNI

1. Il trasporto di cadavere, di resti mortali ovvero delle ceneri per altro Comune è autorizzato a seguito di domanda degli interessati o dell'incaricato dei servizi funebri. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma o le ceneri vengono trasferite, nonché ai Comuni intermedi, quando la sosta in essi sia richiesta per tributare onoranze funebri;
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento o allo spargimento; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto;
3. Le salme provenienti da altro Comune, salvo eventuali soste nei luoghi di culto/rito civile, devono essere trasportate direttamente al cimitero, ove l'addetto al Servizio Cimiteri accerterà la regolarità dei documenti accompagnatori, l'integrità e la rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato;
4. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo definitivo di sepoltura o spargimento sono autorizzati con un unico provvedimento emanato dal Comune di decesso;

ART. 5
TRASPORTI DALL'ESTERO E PER L'ESTERO

1. Il trasporto di salme da e per altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10.02.1937 o di Stati non aderenti alla stessa;
2. Nel primo caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, mentre nel secondo si osserveranno quelle di cui agli art. 28 e 29 del suddetto regolamento nazionale;
3. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive-diffusive, troverà applicazione quanto disposto dall'art. 25 del citato decreto;
4. Il rilascio della suddetta documentazione compete al Comune in cui è avvenuto il decesso. La certificazione di cui all'art. 29 – comma 1 – lettera B) del D.P.R. n. 285/1990 è sostituita a tutti gli effetti dall'attestazione di garanzia sottoscritta dall'addetto al trasporto, comprovante, tra l'altro, l'idoneità del feretro in relazione al tipo di trasporto da effettuare.

TITOLO II – CIMITERI

ART. 6
CIMITERI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U.LL.SS., R.D. 27.07.1934, n. 1265, il Comune assicura il servizio di sepoltura nei seguenti cimiteri:
 - a. cimitero di Pellegrino Parmense capoluogo;
 - b. cimitero della frazione di Iggio;
 - c. cimitero della frazione di Varone;
 - d. cimitero della frazione di Grotta;
 - e. cimitero della frazione di Mariano;
 - f. cimitero della frazione di Besozzola;
 - g. cimitero della frazione di Volpi;
 - h. cimitero della frazione di Aione;
 - i. cimitero della frazione di Careno;
 - j. cimitero della frazione di Rigollo;
2. Nei cimiteri sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
 - a. campi d'inumazione;
 - b. loculi, costruiti dal Comune, per la tumulazione di salme;
 - c. cellette ossario o cinerarie, costruite dal Comune, per la conservazione di resti mortali e ceneri;
 - d. aree per la costruzione di sepolture private per famiglie e collettività od individuali, ad es. tombe ipogee familiari, tombe monumentali;
 - e. ossari comuni, destinati a raccogliere i resti mortali provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni, sottratti alla vista del pubblico;
 - f. cinerario comune;
 - g. area per lo spargimento delle ceneri.

3. Le caratteristiche del suolo per i campi d'inumazione, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive devono essere conformi a quanto previsto dal D.P.R. 10.09.1990, n. 285.
4. Il Piano Regolatore Cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi;
5. Nell'interno dei cimiteri è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal Piano Regolatore Cimiteriale, destinati al seppellimento di salme ed alla conservazione di resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniera. Le maggiori spese per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti;
6. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede direttamente con mezzi e personale propri o con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime in conformità alle disposizioni del Titolo V del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;

ART. 7

INTERVENTI ALL'INTERNO DEI CIMITERI

1. Competono al Comune i seguenti interventi all'interno dell'area cimiteriale:
 - manutenzione, pulizia e sgombero neve nelle aree comuni interne ed esterne, piantumazione, giardinaggio e interventi di arredo urbano;
 - tumulazioni delle salme negli avelli e l'inserimenti dei resti ossei/ceneri;
 - esumazioni, estumulazioni, traslazioni delle salme alla scadenza delle concessioni o per altri interventi programmati per pubblico interesse;
 - realizzazione dei collettori principali di acquedotto e fognature;
 - manutenzione delle aree esterne al cimitero;
 - colmare le fosse che per sfondamento delle casse si abbassino;
 - colmare le fosse che risultino abbassate dopo l'esumazione;

TITOLO IV – SEPOLTURE

ART. 8

AVENTI DIRITTO

1. Nei cimiteri comunali, salvo richiesta di altra destinazione, sono ricevute e seppellite salme ed i resti mortali/ceneri:
 - a. delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b. delle persone morte fuori dal Comune, aventi in esso, in vita, la residenza;
 - c. delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in tombe di famiglia o di collettività esistente nei cimiteri del Comune;
 - d. i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285;
 - e. delle persone aventi coniuge, conviventi di fatto (dimostrabile anagraficamente) o parenti entro il 2° grado residenti nel Comune;

- f. delle persone aventi coniuge, convivente di fatto (dimostrabile anagraficamente) o parenti entro il 2° grado già sepolte nel cimitero del Comune;
 - g. previo consenso del concessionario o degli aventi causa è sempre possibile l'inserimento di resti mortali o ceneri in altra sepoltura;**
2. Possono essere rilasciate concessioni per aree e/o loculi a persone in vita, salva la disponibilità di loculi e/o aree e con riserva da parte dell'Amministrazione Comunale, che abbiano raggiunto i **65 anni** e che abbiano almeno uno dei seguenti requisiti:
- a. persone residenti nel Comune di Pellegrino Parmense;
 - b. persone (e rispettivi coniugi) aventi parenti entro il 2° grado residenti nel Comune;
 - c. persone (e rispettivi coniugi) aventi parenti entro il 2° grado già sepolte nei Cimiteri del Comune.

ART. 11 TUMULAZIONI

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette per resti mortali o ossa e urne cinerarie in opere murarie o loculi fuori terra o ipogei, costruiti dai concessionari di aree o dal Comune, in cui siano conservate le spoglie mortali, per un periodo di tempo determinato;
2. Alle caratteristiche dei feretri e alle modalità di tumulazione e per caratteristiche costruttive si applicano gli articoli 30 e 31, 76 e 77 del D.P.R. N. 285/1990 nonché le norme di legge e regolamenti regionali;
3. L'uso dei suddetti avelli è concesso per un periodo di anni 40, con possibilità di rinnovo una sola volta per anni 10. Tali concessioni danno luogo esclusivamente ad un diritto d'uso ed hanno effetto limitato nel tempo. Questo diritto non è commerciabile, trasferibile o comunque cedibile per atti "inter vivos" o per disposizioni testamentarie;
4. La concessione è a titolo oneroso e quindi subordinata al pagamento di una tariffa stabilita con provvedimento della Giunta Comunale;
5. Per ottenere una concessione l'interessato deve presentare istanza al Servizio Cimiteriale Comunale, con l'indicazione dei dati dell'avello scelto (Cimitero, Campo, Fila e Numero) e delle generalità del defunto da tumularsi. La domanda comporta, di diritto, la sottomissione del concessionario a tutte le disposizioni vigenti in materia di Polizia Mortuaria e stabilite nel presente regolamento, anche se non espressamente richiamate nell'atto di concessione;
6. La concessione dell'avello deve risultare da apposito atto stipulato fra il Comune, in persona del Responsabile del Servizio Cimiteriale ed il Concessionario e si ritiene perfezionata soltanto dopo formale sottoscrizione. Tutte le spese sono a carico del concessionario;
7. L'avello è ceduto senza la lapide. Detta lapide dovrà essere di marmo del tipo campione prestabilito e dello spessore di 2 cm;
8. In ciascun avello può essere tumulata una sola salma, ovvero quella risultante dall'atto di concessione, previamente chiusa. È concesso collocare, previo pagamento del canone stabilito, nello stesso avello, cassette di zinco contenenti i resti mortali o ceneri di altro defunto. Allo scadere della concessione scade anche il diritto alla permanenza delle cassette;
9. È vietato applicare alla lapide che chiude l'avello mensole e davanzali sporgenti. È ammesso il fissaggio di un portalampada del tipo prestabilito e un portafiori. Portalampada e portafiori non potranno avere in ogni caso una sporgenza superiore a 10 cm;

10. In ogni avello ossario potranno essere depositati i resti mortali o ceneri di più defunti in relazione alla capienza del singolo avello ossario, raccolti in cassette di zinco, previo pagamento del canone prescritto. L'uso delle suddette cellette ossario è concesso per un periodo di anni 40, con possibilità di rinnovo una sola volta per anni 10;
11. Il deposito ipogeo può essere autorizzato per la sepoltura di 1 o 2 feretri sovrastanti. Nel caso di depositi a più di 2 posti (tombe di famiglia) la concessione cimiteriale è subordinata al rilascio del permesso di costruire (d.lgs. 380/2001). Il manufatto non potrà comunque superare il piano di calpestio di 20 cm fatta eccezione per l'apposizione di croci o lapidi che dovranno comunque rispettare l'altezza massima di 120 cm e larghezza massima di 80 cm. Il deposito a 1 o 2 posti deve essere realizzato nel rispetto delle seguenti misure: lunghezza 220 cm - larghezza 80 cm - profondità non inferiore a 200 cm e devono distare l'una dall'altra almeno 50 cm da ogni lato, fatta salva la facoltà di ridurre tale distanza in presenza di altre sepolture;
12. Il deposito è contraddistinto da un cippo di materiale resistente agli agenti atmosferici portante un numero progressivo e una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di morte ed eventuale data di nascita del defunto. È consentita, in sostituzione del cippo, l'installazione di copritomba e lapidi aventi una superficie non superiore a quella del deposito;
13. L'utilizzo di area già rilasciata in concessione per la tumulazione di altro defunto non indicato nell'atto di concessione, con eventuale riesumazione dei resti mortali e successivo ricollocamento degli stessi nell'area medesima, è possibile previa stipula di un nuovo contratto di concessione ai sensi del comma 3, 4 e 6 e conseguente estinzione anticipata del precedente. Qualora dall'atto di concessione di cui è disposta l'estinzione fosse decorso un periodo inferiore ad anni 20, il concessionario ha diritto ad una riduzione del 30% sul corrispettivo previsto. È concesso collocare, previo pagamento del canone stabilito, nella stessa area, cassette di zinco contenenti i resti mortali o ceneri di altro defunto. Allo scadere della concessione scade anche il diritto alla permanenza delle cassette;

ART. 12 INUMAZIONI

1. Le sepolture per inumazione in campo comune hanno durata di 10 anni dal giorno del seppellimento e sono assegnate gratuitamente solo nei casi d'indigenza accertata del defunto ovvero nel caso di resti mortali indecomposti in caso di revoca della concessione cimiteriale ai sensi dell'art. 15 comma 5;
2. Nei campi comuni di inumazione ciascuna fossa è contraddistinta da un cippo di materiale resistente agli agenti atmosferici portante un numero progressivo e una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e morte del defunto;
3. Sono private le sepolture per inumazione effettuate in aree in concessione per un massimo di 20 anni rinnovabile, una sola volta, per 10 anni;
4. Le fosse per inumazioni private devono essere realizzare nel rispetto delle seguenti misure: lunghezza 220 cm - larghezza 80 cm - profondità non inferiore a 200 cm e devono distare l'una dall'altra almeno 50 cm da ogni lato, fatta salva la facoltà di ridurre tale distanza in presenza di altre sepolture. La fossa è contraddistinta da un cippo di materiale resistente agli agenti atmosferici portante un numero progressivo e una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di morte ed eventuale data di nascita del defunto. È

consentita, in sostituzione del cippo, l'installazione di copritomba e lapidi aventi una superficie non superiore ai due terzi del deposito;

5. Per quanto attiene alle caratteristiche dei feretri, si applicano le norme di cui all'articolo 75 del D.P.R. n. 285/1990 e le norme di legge e regolamento regionali;

ART. 13

FORNITURA GRATUITA DEI SERVIZI CIMITERIALI

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa mortuaria, il trasporto e i servizi cimiteriali, sulla base di apposita richiesta, per le salme di persone residenti in vita nel Comune ed appartenenti esclusivamente a famiglie indigenti o per le quali vi sia conclamato disinteresse da parte dei famigliari. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile dei Servizi Sociali in ragione di specifica istruttoria;

ART. 14

TUMULAZIONI PROVVISORIE

1. Il Responsabile del Settore competente, previa richiesta di parte interessata, può autorizzare la tumulazione provvisoria di feretri, cassette-ossario od urne cinerarie nei seguenti casi:
 - a. quando l'avello designato, da occuparsi definitivamente, sia ancora in costruzione;
 - b. quando il richiedente abbia già in corso la pratica per costruire una tomba di famiglia;
 - c. quando la salma debba essere trasportata in altro cimitero o è in attesa di cremazione;
 - d. quando l'occupazione sia richiesta per l'esecuzione di lavori alla tomba privata dove la salma deve avere definitiva tumulazione;
2. La concessione provvisoria ha la durata massima di anni 2 e comporta il pagamento delle sole tariffe stabilite per le operazioni cimiteriali;
3. Qualora la salma, dopo 2 anni dalla sua tumulazione, non sia ancora stata tumulata definitivamente in altro luogo del cimitero o fuori del cimitero stesso, la tumulazione diviene definitiva e non ne potrà più venire estumulata, se non nei casi previsti dal regolamento di polizia mortuaria;
4. Nei casi di tumulazione per trasferimento del feretro in altra sede l'avello ritorna di diritto di piena proprietà del Comune che potrà concederlo in uso ad altri;
5. L'avello e il diritto d'uso non sono commerciabili e pertanto il concessionario per nessuna ragione e a nessun titolo potrà trasferirli ad altri, anche se suoi congiunti, e neppure potrà comunque permutarli, sotto comminatoria di decadenza immediata della concessione.

ART. 15

ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI PRIMA DELLA SCADENZA

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, comma 2, del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico;
2. La concessione può inoltre essere dichiarata decaduta anche prima della scadenza qualora la sepoltura risulta in stato di completo abbandono o incuria e non sia possibile ritracciare aventi

causa ovvero sia stato accertato nei confronti degli stessi un reiterato inadempimento a fronte di formale contestazione;

3. La revoca o la decadenza della concessione è disposta, prioritariamente nei confronti delle sepolture avvenute da almeno 50 anni, con provvedimento del Responsabile del Servizio Comunale competente;
4. Del provvedimento di revoca o decadenza è data notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo pretorio e nei pressi della sepoltura per la durata di 90 giorni ed un preavviso di 15 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario;
5. In caso di revoca, a richiesta degli aventi causa, è concesso, a titolo gratuito per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione (in caso di concessione perpetua si considera il tempo residuo a 99 anni), l'uso di una celletta-ossario per la sistemazione definitiva dei resti mortali o delle ceneri, ovvero l'inserimento dei medesimi in altra sepoltura previo consenso del concessionario. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione esso è inumato in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Gli oneri di **esumazione, estumulazione, traslazione ed eventuale inumazione sono a carico del Comune. Sono invece a carico degli aventi causa gli oneri per l'eventuale avvio a cremazione e per la realizzazione della lapide;**
6. Per quanto non diversamente disposto si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al titolo VI e VII;

ART. 16

RINUNCIA DELLE CONCESSIONI

1. Una tumulazione può essere rinunciata in qualsiasi momento esclusivamente a favore del Comune.
2. In caso di rinuncia del tumulo prima dello scadere della concessione valgono le seguenti disposizioni:
 - a) nel caso in cui la salma sia traslata in altro loculo/area dello stesso cimitero od in altro cimitero del territorio comunale o in altra sede non verranno concessi rimborsi al concessionario o aventi causa per il loculo/area rinunciato;
 - b) In caso di rinuncia alla concessione di un avello/area non ancora utilizzato si effettua un rimborso calcolato sul prezzo in vigore al momento della richiesta di concessione originaria:
 - 50% per rinuncia entro 5 anni dalla stipula del contratto di concessione
 - 30% per rinuncia entro 10 anni dalla stipula del contratto di concessione.

ART. 17

MANUTENZIONE DEL LOCULO O DELLA CELLETTA-OSSARIO

1. Il concessionario o gli aventi diritto hanno l'obbligo di mantenere per tutta la durata della concessione in solido e decoroso stato il sepolcro stesso;
2. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario o straordinario nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritiene di prescrivere in quanto indispensabili per motivi di decoro, sicurezza ed igiene, che debbano essere effettuati sulla lapide (anche se fornita dal Comune) e sulle altre parti installate a cura del concessionario;
3. In difetto di tale dovere, il Responsabile di Settore può, previa diffida, disporre l'immediata rimozione delle opere, nonché la decadenza di cui all'art. 15.

TITOLO V- TOMBE DI FAMIGLIA O DI COLLETTIVITÀ

ART. 18 SEPOLTURE PRIVATE

1. Le sepolture private possono consistere nell'uso di area per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie o collettività.
2. Le costruzioni di cui al primo comma sono a totale carico dei concessionari e sono subordinate al pagamento, prima della stipulazione dell'atto, di una tariffa stabilita dall'Amministrazione Comunale. Tutte le spese accessorie (bolli, registrazione, diritti, ecc.) gravano interamente sul concessionario.
3. Ogni manufatto può contenere un minimo di 4 ad un massimo di 16 loculi disposti su un massimo di 4 file ed un numero di cellette ossario non superiore alla quantità dei loculi. I manufatti devono avere una superficie non superiore a 20 mq., un'altezza interna non superiore a m. 4 ed un'altezza massima esterna comprensiva dei motivi architettonici ornamentali di m. 4,50. I singoli progetti di costruzione di sepolture private, devono essere autorizzati dall'Ufficio Tecnico previo parere dell'AUSL competente e devono essere eseguiti entro 24 mesi dalla data del documento di assegnazione, pena la decadenza. I manufatti non possono avere l'accesso diretto dall'esterno del cimitero. La concessione di aree per sepolture private ad enti, associazioni e collettività è assoggettata all'autorizzazione specifica dell'Amministrazione Comunale che si esprime su ogni singola richiesta.
4. La costruzione dei manufatti da parte dei privati deve essere eseguita in modo da non danneggiare beni pubblici o privati esistenti nel Cimitero.
5. Ogni spesa di ripristino per danni causati è a carico del concessionario, il quale deve prestare fideiussione bancaria o assicurativa del valore pari al 5% del prezzo di concessione dell'area a garanzia degli obblighi inerenti alla costruzione.
6. La fideiussione sarà svincolata dal Comune entro 30 giorni dalla certificazione di agibilità dell'opera.
7. Il prezzo di concessione delle aree è determinato sulla base di loculi e delle cellette previste da ogni singolo progetto, in ragione delle tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale e vigenti al momento del rilascio della concessione stessa, per la concessione di loculi e cellette. All'importo così determinato è applicata una riduzione del 30%.

ART. 19 DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione dell'area per sepoltura di famiglia o di collettività, ai sensi dell'art. 90 del DPR N. 285/1990, è a tempo determinato per anni 99 ed è rinnovabile per successivi periodi di 99 anni, dietro pagamento del prezzo in vigore al momento di ogni rinnovo.
2. Il rinnovo è concesso a discrezione dell'Amministrazione Comunale, tenuto conto delle esigenze generali del Cimitero, dello stato della sepoltura ed in rapporto al presunto esercizio dei diritti d'uso; esso può essere condizionato all'esecuzione di opere di manutenzione.
3. E' obbligo del concessionario mantenere in buono stato di conservazione i manufatti; in caso di mancata, manutenzione da parte del concessionario, certificata dall'Ufficio Tecnico Comunale; il Comune interviene alla rimozione dei manufatti pericolanti e revoca la concessione.
4. Alla scadenza naturale od alla revoca della concessione, quando non sia richiesto il rinnovo da parte del concessionario od aventi causa, i manufatti insistenti sull'area interessata diventano patrimonio del Comune.

TITOLO VI – CREMAZIONI

ART. 20

ESERCIZIO ALLA CREMAZIONE

1. L'esercizio della cremazione è effettuato presso un impianto autorizzato, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 78, 80, 81 del D.P.R. n. 285/1990, non disponendo il Comune di un proprio impianto di cremazione;
2. L'autorizzazione alla cremazione del cadavere è concessa dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso, a richiesta dei familiari o di loro incaricato, acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta, acquisito il nulla osta all'autorità giudiziaria, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 79 del D.P.R. 285/1990;
3. L'autorizzazione alla cremazione è concessa sulla base della volontà espressa dal defunto: disposizione testamentaria; dichiarazione autografa; dichiarazione di iscrizione ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, convalidata dal presidente dell'associazione;
4. In mancanza dei presupposti di cui al comma 3, la volontà alla cremazione può essere manifestata con le modalità in cui all'art. 21 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e s.s. del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi;
5. Quanto previsto al comma 3 e 4 non si applica nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, redatta in data successiva a quelle di cui al comma 3;
6. Alle spese per la cremazione e per il trasporto della salma presso l'impianto crematorio e delle ceneri al cimitero o nel luogo di dispersione, provvedono gli aventi causa del defunto. Nei casi di indigenza accertata del defunto, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dagli adempimenti cimiteriali ad essa connessi possono essere sostenuti, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, dal Comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione, sulla base delle tariffe stabilite ai sensi dell'art. 5 co. 2 della legge 30 marzo 2001, n. 130;

7. È consentita la cremazione di resti mortali di persona inumata da almeno 10 anni o tumulata da almeno 20 previo consenso dei familiari espresso ai sensi del comma 4. In caso di irreperibilità dei familiari il Comune può autorizzare la cremazione decorsi 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio e nei pressi della sepoltura di uno specifico avviso;
8. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria;
9. Le ceneri derivanti da cremazione devono essere raccolte in apposita urna sigillata che deve contenere i resti di un solo defunto riportandone all'esterno l'indicazione del nome e cognome e delle date di nascita e morte;
10. Nel caso in cui il defunto non abbia disposto la dispersione delle ceneri ai sensi del successivo art. 22, la conservazione delle stesse avviene mediante consegna, verbalizzata nelle forme previste dalla normativa vigente, dell'urna sigillata al familiare avente causa o all'esecutore testamentario o al rappresentante legale di associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti cui il defunto risultava iscritto, i quali possono disporne, nel rispetto della volontà del defunto, la tumulazione in Cimitero o l'affidamento personale;

ART. 21

AFFIDAMENTO PERSONALE DELLE CENERI

1. L'affidamento personale delle ceneri, ai sensi della L. n. 130/2001 e della L.R. n. 19/2004, può avvenire nei confronti di un avente causa individuato in vita dal defunto, ovvero al coniuge o ai parenti di primo grado previo accordo di tutti gli stessi nell'individuare l'affidatario unico da indicarsi nell'atto comunale, a seguito della presentazione di istanza nella quale siano indicate: generalità e residenza della persona affidataria che sottoscriverà il relativo verbale di consegna; il luogo di conservazione over l'Amministrazione potrà effettuare controlli sull'effettiva collocazione dell'urna; la piena conoscenza delle norme concernenti i possibili reati connessi sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna; la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;
2. Dell'affidamento di urna cineraria e relative variazioni è fatta trascrizione in apposito registro tenuto dall'Ufficio comunale di Polizia Mortuaria;
3. L'atto di affidamento esaurisce i suoi effetti nell'ambito del territorio del Comune, pertanto, ove l'affidatario decida di trasferire le ceneri ad altro luogo, sarà necessario richiedere un nuovo atto di affidamento da parte del Comune territorialmente competente;

ART. 22

DISPERSIONE DELLE CENERI

1. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri viene rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile dove è avvenuto il decesso, qualora vi sia volontà espressa del defunto. Nel caso di dispersioni di ceneri già tumulate l'autorizzazione alla dispersione, previa istanza dei familiari aventi causa, è rilasciata all'Ufficiale di stato civile del Comune dove queste sono custodite. Qualora la dispersione delle ceneri di defunto deceduto in altro luogo avvenga in Comune di Pellegrino

Parmense, al Responsabile del Servizio Cimiteriale compete il rilascio del nulla osta alla dispersione;

2. La dispersione delle ceneri può avvenire unicamente, mediante spargimento, in aree a ciò destinate all'interno dei cimiteri, in aree demaniali o in aree private. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari. È in ogni caso vietata la dispersione nei centri abitati;
3. La dispersione delle ceneri è eseguita dal familiare avente causa, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale di associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale appositamente autorizzato del Comune o delle imprese che esercitano l'attività funebre;
4. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

TITOLO VII – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 23

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le operazioni, ordinarie o straordinarie, possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, trattandosi di cimiteri di comune montano. Non possono essere svolte nei giorni festivi e prefestivi e nei 10 giorni immediatamente prossimi alla ricorrenza dei defunti (2 novembre);
2. Nel tempo strettamente necessario allo svolgersi delle operazioni di cui al presente articolo, può essere disposta l'interdizione al cimitero da parte dei visitatori ad eccezione dei parenti o delle altre persone interessate, avvertiti dal giorno e dell'ora dell'esumazione/estumulazione, che potranno essere ammesse ad assistere alle operazioni;
3. Il personale che esegue l'esumazione o l'estumulazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato;
4. Con periodicità annuale, il Responsabile del Servizio cura la stesura di elenchi, distinti per cimitero, con l'indicazione delle aree per le quali è azionabile l'attività di esumazione o estumulazione ordinaria;
5. Dell'avvio del procedimento di esumazione o estumulazione ordinaria dovrà essere data notizia agli aventi diritto, con almeno 60 giorni di preavviso, mediante avviso affisso all'albo pretorio comunale, all'ingresso del cimitero ed eventualmente nei pressi della sepoltura da esumare/estumulare.

ART. 24

ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Sono considerate esumazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza dei 10 anni dalla data di inumazione. La durata decennale è fissata dall'art. 82 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
2. Le esumazioni ordinarie sono regolate con provvedimento del Sindaco e sono svolte a cura degli operatori incaricati dal Comune secondo la programmazione del servizio cimiteriale;
3. In caso di non completa scheletrizzazione i resti mortali possono, alternativamente:

- a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione per un periodo di cinque anni, ricorrendo all'impiego di sostanze biodegradanti;
 - b) previo assenso degli aventi diritto, essere avviati a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile, secondo le modalità previste all'art. 20 e 21;
4. Ai resti mortali da reinumare si applicano le procedure e le modalità indicate all'art. 3 del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 e circolare del Ministero della Sanità n. 10/98.
 5. A richiesta degli aventi diritto, i resti mortali possono essere avviati a cremazione, secondo le modalità previste all'art. 20, 21 e 22;
 6. In caso di completa scheletrizzazione si procede alla raccolta dei resti mortali, i quali vengono depositati nell'ossario comune, salvo sia richiesto dagli aventi diritto il loro collocamento, subordinata al pagamento della tariffa stabilita, in cellette ossario, loculi o tomba privata previa raccolta delle ossa in cassetta di zinco ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. 285/1990.

ART. 25

ESTUMULAZIONI ORDINARIE

1. Sono considerate estumulazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza del periodo di concessione ovvero nei casi previsti dall'art. 92, co. 2 del DPR 285/1990;
2. Le estumulazioni ordinarie sono regolate con provvedimento del Sindaco e sono svolte a cura degli operatori incaricati dal Comune secondo la programmazione del servizio cimiteriale;
3. I resti mortali, sono, se completamente mineralizzati, raccogliibili in cassette di zinco ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. 285/1990 da destinare a cellette ossario, loculi o tombe private, previa istanza degli aventi diritto e corresponsione della tariffa stabilita. Se, esposto il termine di cui al comma 1, non sussista domanda di collocazione di resti mortali o non sia stata corrisposta la relativa tariffa, questi ultimi saranno collocati in ossario comune;
4. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione, e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è inumato in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in anni dieci, ricorrendo all'impiego di sostanze biodegradanti;
5. A richiesta degli aventi diritto, i resti mortali possono essere avviati a cremazione, secondo le modalità previste all'art. 20, 21 e 22;

ART. 26

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE

1. L'esumazione e la estumulazione straordinaria delle sepolture può essere eseguita, prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità giudiziaria o per autorizzazione del Sindaco a richiesta dei famigliari esclusivamente per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o di altro cimitero o per cremazione;
2. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono eseguite con l'osservanza di quanto disposto dagli artt. 83 e 84 del D.P.R. n. 285/90 ed in conformità alla normativa, anche igienico-sanitaria, vigente
3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie, autorizzazione del Sindaco a richiesta dei famigliari, sono sottoposte al pagamento della tariffa stabilita.

ART. 27

OGGETTI DA RECUPERARE E DISPONIBILITÀ DEI MATERIALI

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita;
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale conservato tra gli atti del Comune. Gli eventuali oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti e non già reclamati devono essere consegnati al Responsabile del Servizio che, redigendo processo verbale, provvederà a tenerli a disposizione degli eventuali aventi diritto per un periodo di 6 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, saranno acquisiti al patrimonio del Comune;
3. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o delle estumulazioni, se non reclamati dagli aventi diritto prima che l'operazione sia eseguita, sono acquisiti al patrimonio del Comune;
4. Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile del Servizio può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.